

Codice A1000A

D.D. 10 luglio 2026, n. 310

Subentro del nuovo Datore di Lavoro nel Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL) della Regione Piemonte. Conferma dei documenti fondamentali del Sistema e degli schemi di delega delle funzioni datoriali.



ATTO DD 310/A1000A/2026

DEL 10/07/2026

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

OGGETTO: Subentro del nuovo Datore di Lavoro nel Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL) della Regione Piemonte. Conferma dei documenti fondamentali del Sistema e degli schemi di delega delle funzioni datoriali.

Premesso che

- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 individua nel Datore di Lavoro il soggetto cui competono gli obblighi di organizzazione, gestione e programmazione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- l'articolo 30 del medesimo decreto legislativo promuove l'adozione di modelli di organizzazione e gestione idonei ad assicurare l'efficace attuazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 1-6471 del 16 febbraio 2018 la Regione Piemonte si è dotata del Modello di organizzazione delle funzioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, definendo l'assetto organizzativo di riferimento dell'Amministrazione regionale;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 17-863 del 23 dicembre 2019 le funzioni di Datore di Lavoro sono state attribuite al Direttore della Direzione della Giunta regionale;

- con deliberazione della Giunta regionale n. 31-2721 del 22 giugno 2026 è stato conferito all'ing. Angelo Robotto l'incarico di Direttore della Direzione della Giunta regionale, con conseguente assunzione delle funzioni di Datore di Lavoro.

Dato atto che

la Regione Piemonte si è dotata di un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL), sviluppato secondo i principi della norma UNI ISO 45001 e delle Linee guida UNI-INAIL, quale modello organizzativo finalizzato alla gestione sistematica della salute e sicurezza dei lavoratori e improntato al principio del miglioramento continuo;

il Sistema è disciplinato, in particolare:

- dal Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro, come da ultimo approvato dal precedente Datore di Lavoro con determinazione dirigenziale n. 265/A1000A del 6 giugno 2025;
- dalla Politica della Salute e Sicurezza sul Lavoro, quale documento di indirizzo del Sistema, come da ultimo confermata con il medesimo provvedimento;
- dal Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio (SGSA) del Nuovo Palazzo degli Uffici della Regione Piemonte, quale parte integrante della documentazione del SGSL;
- dalle procedure, istruzioni operative, piani e restante documentazione di sistema;
- dagli schemi di delega delle funzioni datoriali ai Direttori regionali e ai Dirigenti di Settore;

il SGSA individua nel Datore di Lavoro il soggetto che esercita le funzioni di Responsabile delle Attività (RA);

il SGSL costituisce un sistema organizzativo dinamico, suscettibile di aggiornamento in relazione all'evoluzione del quadro normativo, dell'assetto organizzativo dell'Ente e degli indirizzi del Datore di Lavoro.

il subentro del nuovo Datore di Lavoro non comporta, di per sé, modifiche all'assetto organizzativo del Sistema né alla documentazione che lo disciplina, fatti salvi gli atti che, per espressa previsione del D.Lgs. 81/2008, richiedono una nuova designazione personale da parte del Datore di Lavoro;

Ritenuto di assicurare la continuità del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro della Regione Piemonte nel passaggio delle funzioni di Datore di Lavoro, confermando l'assetto organizzativo del Sistema come da ultimo definito dal precedente Datore di Lavoro e riservandosi di procedere ai successivi aggiornamenti e alle eventuali revisioni che dovessero rendersi necessari in relazione all'evoluzione normativa, organizzativa o gestionale dell'Amministrazione.

Ritenuto, pertanto, di:

- confermare il Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro, allegato al presente provvedimento quale Allegato A;
- confermare la Politica della Salute e Sicurezza sul Lavoro, allegata quale Allegato B;

- confermare gli schemi di delega delle funzioni datoriali, allegati quali Allegati C, D, E, F e G, demandandone il successivo conferimento con atti individuali;
- allegare al presente provvedimento la suddetta documentazione al fine di assicurare organicità, unitarietà e immediata conoscibilità dei principali documenti di governo del Sistema;
- demandare a successivi provvedimenti la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dell'Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione, la nomina del Medico Competente, la designazione degli addetti alla gestione delle emergenze e il conferimento delle deleghe individuali.

Valutato che

- il Direttore della Giunta regionale, in qualità di Datore di Lavoro, ha illustrato al Comitato di Coordinamento dei Direttori, nel corso della seduta del 7 luglio 2026, il percorso finalizzato ad assicurare la continuità del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro a seguito del proprio subentro, rappresentando l'opportunità di confermare, nella fase di prima attuazione, i principali documenti del Sistema, in particolare gli schemi di delega delle funzioni datoriali, come da ultimo adottati, ferma restando la facoltà di procedere a successivi aggiornamenti nell'ambito del miglioramento continuo del Sistema;
- nel rispetto dei principi di informazione e partecipazione previsti dal decreto legislativo n. 81/2008, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) sono stati informati, mediante comunicazione trasmessa in data 10 luglio 2026, del percorso volto ad assicurare la continuità del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro e dei contenuti del presente provvedimento.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta oneri contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto avente natura organizzativa e ricognitiva, finalizzata ad assicurare la continuità del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro mediante la conferma dell'assetto organizzativo e documentale vigente.

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

DETERMINA

- di assicurare la continuità del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL) della Regione Piemonte a seguito del subentro del nuovo Datore di Lavoro;
- di confermare, quali documenti fondamentali del Sistema:

- il Manuale del SGSL (Allegato A);
 - la Politica della Salute e Sicurezza sul Lavoro (Allegato B);
 - gli schemi di delega delle funzioni datoriali (Allegati C, D, E, F e G);
- di dare atto che il Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio (SGSA) del Nuovo Palazzo degli Uffici della Regione Piemonte costituisce parte integrante del SGSL e che il Datore di Lavoro esercita le funzioni di Responsabile Attività (RA) secondo quanto previsto dal SGSA;
 - di demandare a successivi provvedimenti:
 - la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
 - la designazione dell'Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione;
 - la nomina del Medico Competente;
 - la designazione degli addetti alla gestione delle emergenze;
 - il conferimento delle deleghe individuali ai Direttori regionali e ai Dirigenti di Settore;
 - di dare atto che il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro costituisce un sistema organizzativo dinamico, improntato al miglioramento continuo, suscettibile di aggiornamento in relazione all'evoluzione della normativa, dell'organizzazione regionale e agli indirizzi del Datore di Lavoro;
 - di stabilire che la Struttura regionale competente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali tenga conto e dia attuazione, per quanto di sua competenza, al principio della delega dei dirigenti nella gestione della sicurezza sul lavoro per il personale della Giunta regionale.

Il presente provvedimento non comporta oneri contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

L'efficacia del provvedimento non rileva ai fini della pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

IL DIRETTORE (A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE)

Firmato digitalmente da Angelo Robotto



POLITICA DELLA SICUREZZA

L'Amministrazione regionale intende svolgere le proprie attività amministrative e di governo nel pieno rispetto dei principi di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Per questo motivo, è opportuno dotarsi di un Sistema di Gestione della Sicurezza conforme agli standard normativi internazionali, volto ad assicurare il controllo delle proprie attività e strutture in termini di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di salubrità degli ambienti di lavoro.

Sono considerati principi fondanti ed inderogabili:

- il pieno rispetto delle prescrizioni legislative e dei requisiti normativi cogenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
- la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza del proprio personale e la prevenzione sia nell'ordinario svolgimento dell'attività lavorativa che in fase di definizione della propria organizzazione.

Inoltre, L'Amministrazione regionale promuove il miglioramento continuo delle condizioni di sicurezza e di benessere dei lavoratori, impegnandosi concretamente a rispettare i seguenti principi:

- formare, informare e sensibilizzare al rispetto dei propri principi e metodologie di lavoro tutto il personale interno ed esterno che riveste rilevanza in ambito di sicurezza;
- impegnarsi nella prevenzione dei rischi per la sicurezza e nella tutela della salute, intesa come benessere complessivo del proprio personale;
- monitorare l'attuazione delle proprie attività in termini di sicurezza al fine di valutare l'efficacia delle misure di prevenzione adottate;
- perseguire obiettivi dichiarati di miglioramento in ambito di sicurezza, destinandovi le opportune risorse e curandone il controllo e l'avanzamento;
- favorire la comunicazione con tutti i soggetti coinvolti al fine di promuovere la diffusione della cultura della sicurezza ed armonizzare al meglio le reciproche iniziative di miglioramento.

Il Datore di Lavoro

**ATTO DI CONFERIMENTO DI FUNZIONI
IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO**

Al Direttore regionale

Responsabile della Direzione

PRESO ATTO che, con D.G.R. n. 1-6472 del 16 febbraio 2018, è stato approvato il Modello di organizzazione delle funzioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori del ruolo della Giunta regionale che consente di attuare le relative politiche in coerenza con l'assetto organizzativo dell'amministrazione regionale, individuando al suo interno le figure deputate all'espletamento delle funzioni previste dal D.lgs. 81/2008.

CONSIDERATO che con la D.G.R. n. 17-863 del 23 dicembre 2019, è stata disposta l'assegnazione delle competenze proprie del Datore di Lavoro al Direttore della Giunta regionale in relazione al personale facente capo alla Giunta regionale, con esclusione del personale indicato nella D.G.R. 1-3311 del 2016.

CONSIDERATO che il citato D.lgs. 81/2008, agli articoli 16, 17 e 18, prevede che il Datore di Lavoro possa delegare le relative funzioni e responsabilità in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, purché la delega risulti da atto scritto e sia adeguata alle competenze professionali e alle potestà decisionali del soggetto delegato, individuando espressamente le attività non delegabili.

CONSIDERATO che, con DD-A10-...-2026 del ... luglio 2026, il sottoscritto, cui è stato affidato l'incarico di Direttore della Giunta regionale (D.G.R. n. 31-2721 del 22 giugno 2026), ha confermato il complessivo assetto organizzativo in materia di Salute e Sicurezza dei lavoratori nelle strutture regionali e, data la complessità dell'attività e dell'articolazione organizzativa, appare impossibilitato ad esercitare di persona tutti i poteri e doveri connessi al rispetto della normativa di tutela della salute e sicurezza.

RITENUTO opportuno, al fine di assicurare l'ottemperanza agli obblighi previsti dal citato D.lgs. 81/2008 e la massima operatività e tempestività negli interventi necessari, ivi comprese che le relative attività siano esercitate da persone qualificate ed in possesso dei poteri e dei mezzi necessari allo svolgimento delle stesse.

PRECISATO che restano ferme le competenze e responsabilità delle specifiche figure deputate alla sicurezza delle sedi di lavoro e delle altre figure dotate di competenze tecniche e specialistiche sulla sicurezza dei lavoratori.

RITENUTO infine opportuno garantire la migliore gestione della salute e sicurezza, in coerenza con il Sistema di gestione della Salute e Sicurezza.

Per tutto quanto sopra il sottoscritto Angelo ROBOTTO – Direttore della Giunta regionale, in qualità di Datore di Lavoro,

DELEGA

... .., nella Sua qualità di Responsabile della Direzione e in relazione al personale di riferimento, le funzioni concernenti in via generale attività di sorveglianza e adempimenti che non richiedono particolari conoscenze tecnico-specialistiche e che si rendono necessarie per il regolare e più ampio adempimento degli obblighi previsti dal citato decreto legislativo, come di seguito indicate:

- a) ai fini della successiva nomina, segnalare preventivamente al Datore di Lavoro i lavoratori in *staff* alla Sua Direzione, o come individuati dai Responsabili dei settore costituenti articolazione della Sua Direzione, per l'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; per il Grattacielo Piemonte, in relazione agli Addetti di Emergenza al Piano in *staff* alla Sua Direzione, vigilare e sovraintendere alla programmazione giornaliera di tali lavoratori, prevedendo anche il più ampio coordinamento con i responsabili dei settori costituenti articolazione della Sua Direzione e con il Responsabile di Palazzo;
- b) nell'affidare i compiti ai lavoratori in *staff* alla Sua Direzione, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- c) individuare i lavoratori cui consegnare i dispositivi di protezione individuale come riportato nel documento di valutazione dei rischi e vigilare che gli stessi vengano consegnati ai lavoratori sopraindicati;
- d) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori in *staff* alla Sua Direzione che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- e) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori in *staff* alla Sua Direzione delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- f) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria sulla base delle comunicazioni ricevute dal Settore regionale competente in materia di sicurezza e ambienti di lavoro;
- g) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori in *staff* alla Sua Direzione, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- h) informare il più presto possibile i lavoratori in *staff* alla Sua Direzione esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- i) inviare i lavoratori agli specifici corsi di informazione, formazione e addestramento per adempiere agli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 del D.lgs. 81/2008, così come pianificati dal Settore regionale competente in materia di formazione;
- j) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori in *staff* alla Sua Direzione di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- k) nel caso di affidamento di contratti di appalto o prestazione d'opera elaborare, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, il documento di cui all'articolo 26, comma 3, del D.lgs. 81/2008, nonché:

- verificare l'idoneità delle aziende e dei lavoratori autonomi a cui vengano affidati lavori nei locali di sua competenza;
 - verificare la loro regolare contributività e la stipulazione di idonee assicurazioni per i danni derivanti da attività nonché, anche con il supporto del Servizio Prevenzione e Protezione e dei consulenti del Datore di Lavoro;
 - verificare la corretta indicazione nei contratti di appalto dei costi per la sicurezza;
 - provvedere affinché a tali soggetti vengano fornite tutte le informazioni circa i rischi esistenti nell'ambiente cui sono destinati ad operare e promuovere la cooperazione ed il coordinamento nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi cui possono essere esposti i lavoratori, evidenziando in particolare i rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse lavorazioni svolte attraverso la redazione di un apposito documento di valutazione del rischio;
- l) collaborare con il Datore di Lavoro e il Servizio di Prevenzione e Protezione ai fini di aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- m) vigilare affinché i lavoratori in *staff* alla Sua Direzione per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
- n) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, come definito nel vigente Sistema di Gestione Sicurezza Antincendio del Palazzo degli uffici della Regione Piemonte di Torino (SGSA)¹;
- o) segnalare al Datore di Lavoro i Preposti, individuati in seno allo staff della Sua Direzione oppure dai responsabili dei settori costituenti articolazione della Sua Direzione, tra i lavoratori con incarico di Elevata Qualificazione.

Inoltre

ASSEGNA

al fine di garantire la migliore gestione della salute e sicurezza dei lavoratori afferenti alla Direzione regionale di Sua pertinenza e in attuazione del Sistema di gestione della Salute e Sicurezza, le seguenti funzioni:

1. vigilare affinché i responsabili dei settori costituenti articolazione della Sua Direzione esercitino le funzioni loro delegate dal Datore di Lavoro conformemente al D.lgs. 81/2008;
2. fornire al Datore di Lavoro ed al Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) tutte le informazioni necessarie al processo di valutazione dei rischi;
3. sentito preventivamente il SPP, informare tempestivamente il Datore di Lavoro ogni qual volta si effettui un cambio di mansioni del personale assegnato alla Sua Direzione che comporti un incremento (o riduzione) di rischi specifici, segnalando, contestualmente al Datore di Lavoro il conseguente fabbisogno di formazione e di dotazione di dispositivi di protezione individuale;

¹ Determinazione dirigenziale n. 727/A1000A del 19 dicembre 2023 "Sistema di Gestione di Sicurezza Antincendio (SGSA) del Nuovo Palazzo degli uffici della Regione Piemonte di Torino, edizione B1 21/12/2023 – Approvazione".

4. fare partecipare il proprio personale alle prove di evacuazione;
5. individuare gli incaricati per la sorveglianza sul divieto di fumo.

Le funzioni di cui alle lettere c), e), f), k), i) e m), possono essere subdelegate ai dirigenti in posizione di *staff* della Direzione, in attuazione del principio di sussidiarietà ed in coerenza con le previsioni normative in materia (art. 16, co. 3 bis del D.lgs. 81/2008).

Le predette funzioni verranno svolte con ampia autonomia operativa e gestionale utilizzando e organizzando, per le necessarie funzioni di verifica e controllo, la struttura a Lei affidata.

Per l'espletamento degli adempimenti e delle funzioni di cui al presente atto, Lei si avvarrà della consulenza del Responsabile e del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Inoltre, previo raccordo con il Settore regionale competente in materia di sicurezza e ambienti di lavoro e previa autorizzazione del Datore di Lavoro o, nei casi di impossibilità, con successiva ratifica (entro 48 ore dalla fine dell'emergenza) sulla base di apposita relazione, Lei è autorizzato ad attuare interventi straordinari, gravi, urgenti e improcrastinabili, il cui ritardato adempimento determinerebbe un'esposizione dei lavoratori a un rischio grave o gravissimo per la propria salute.

In tali casi, a mezzo dell'istituto dell'impegno delegato e mediante accesso al capitolo di bilancio per la gestione della sicurezza, Lei assumerà ogni impegno contrattuale e finanziario necessario ad affrontare l'urgenza.

Il Datore di Lavoro si riserva la facoltà di revocare anche parzialmente il presente conferimento in qualsiasi momento, con effetto immediato e senza obbligo di preavviso.

Il Direttore della Giunta regionale, quale Datore di Lavoro
Angelo ROBOTTO

Per accettazione

Il Direttore regionale

... ..

Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.lgs. 82/2005

**ATTO DI CONFERIMENTO DI FUNZIONI
IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO**

Al Dirigente

Responsabile del Settore regionale ¹ della Direzione

PRESO ATTO che, con D.G.R. n. 1-6472 del 16 febbraio 2018, è stato approvato il Modello di organizzazione delle funzioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori del ruolo della Giunta regionale che consente di attuare le relative politiche in coerenza con l'assetto organizzativo dell'amministrazione regionale, individuando al suo interno le figure deputate all'espletamento delle funzioni previste dal D.lgs. 81/2008.

CONSIDERATO che con la D.G.R. n. 17-863 del 23 dicembre 2019, è stata disposta l'assegnazione delle competenze proprie del Datore di Lavoro al Direttore della Giunta regionale in relazione al personale facente capo alla Giunta regionale, con esclusione del personale indicato nella D.G.R. 1-3311 del 2016.

CONSIDERATO che il citato D.lgs. 81/2008, agli articoli 16, 17 e 18, prevede che il Datore di Lavoro possa delegare le relative funzioni e responsabilità in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, purché la delega risulti da atto scritto e sia adeguata alle competenze professionali e alle potestà decisionali del soggetto delegato, individuando espressamente le attività non delegabili.

CONSIDERATO che, con DD-A10-...-2026 del ... luglio 2026, il sottoscritto, cui è stato affidato l'incarico di Direttore della Giunta regionale (D.G.R. n. 31-2721 del 22 giugno 2026), ha confermato il complessivo assetto organizzativo in materia di Salute e Sicurezza dei lavoratori nelle strutture regionali e, data la complessità dell'attività e dell'articolazione organizzativa, appare impossibilitato ad esercitare di persona tutti i poteri e doveri connessi al rispetto della normativa di tutela della salute e sicurezza.

RITENUTO opportuno, al fine di assicurare l'ottemperanza agli obblighi previsti dal citato D.lgs. 81/2008 e la massima operatività e tempestività negli interventi necessari, ivi comprese che le relative attività siano esercitate da persone qualificate ed in possesso dei poteri e dei mezzi necessari allo svolgimento delle stesse.

PRECISATO che restano ferme le competenze e responsabilità delle specifiche figure deputate alla sicurezza delle sedi di lavoro e delle altre figure dotate di competenze tecniche e specialistiche sulla sicurezza dei lavoratori.

RITENUTO infine opportuno garantire la migliore gestione della salute e sicurezza, in coerenza con il Sistema di gestione della Salute e Sicurezza.

Per tutto quanto sopra il sottoscritto Angelo ROBOTTO – Direttore della Giunta regionale, in qualità di Datore di Lavoro,

DELEGA

¹ Ai fini del presente atto per "Settore regionale" si intende anche la "Struttura temporanea o di progetto".

... nella Sua qualità di responsabile del Settore ... e in relazione al personale di riferimento, le funzioni concernenti in via generale attività di sorveglianza e adempimenti che non richiedono particolari conoscenze tecnico-specialistiche e che si rendono necessarie per il regolare e più ampio adempimento degli obblighi previsti dal citato decreto legislativo, come di seguito indicate:

- a) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- b) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- d) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; per la sede del Grattacielo Piemonte, adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, come definito nel vigente Sistema di Gestione Sicurezza Antincendio del Palazzo degli uffici della Regione Piemonte di Torino (SGSA)²;
- e) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- f) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- g) nel caso di affidamento di contratti di appalto o prestazione d'opera elaborare, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, il documento di cui all'articolo 26, comma 3, del D.lgs. 81/2008, nonché:
 - verificare l'idoneità delle aziende e dei lavoratori autonomi a cui vengano affidati lavori nei locali di sua competenza;
 - verificare la loro regolare contributività e la stipulazione di idonee assicurazioni per i danni derivanti da attività nonché, anche con il supporto del Servizio Prevenzione e Protezione e dei consulenti del Datore di Lavoro;
 - verificare la corretta indicazione nei contratti di appalto dei costi per la sicurezza;
 - provvedere affinché a tali soggetti vengano fornite tutte le informazioni circa i rischi esistenti nell'ambiente cui sono destinati ad operare e promuovere la cooperazione ed il coordinamento nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi cui possono essere esposti i lavoratori, evidenziando in particolare i rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse lavorazioni svolte attraverso la redazione di un apposito documento di valutazione del rischio;
- h) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;

² Determinazione dirigenziale n. 727/A1000A del 19 dicembre 2023 "Sistema di Gestione di Sicurezza Antincendio (SGSA) del Nuovo Palazzo degli uffici della Regione Piemonte di Torino, edizione B1 21/12/2023 - Approvazione"

- i) nel caso si ravvisi la necessità, individuare e segnalare al Responsabile della Direzione i Preposti per la sicurezza tra i lavoratori con incarico di Elevata Qualificazione, con particolare attenzione per:
- 1) i lavoratori che svolgono sopralluoghi in esterno:
 - attività di supervisione (direzione lavori / collaudo) nei cantieri temporanei o mobili ai sensi TITOLO IV D.lgs.. 81/2008 (ove vengono svolti lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile);
 - attività di controllo presso aziende agricole;
 - attività ispettiva e controllo nel trasporto pubblico locale;
 - attività di controllo in alvei fluviali, aree boschive, alpeggi, territori di caccia e terreni agricoli;
 - attività di controllo in dighe, gallerie;
 - attività ispettiva e di controllo in cave e siti estrattivi;
 - attività di controllo in cantieri stradali;
 - 2) i lavoratori che operano presso le sedi decentrate ove Lei non sia sempre presente;
- j) individuare e segnalare al Responsabile della Direzione, per la successiva nomina datoriale, i lavoratori da incaricare per l'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; vigilare e sovraintendere alla programmazione giornaliera di tali lavoratori, in relazione soprattutto agli AEP³ di riferimento allocati ad uno, o più piani, del Grattacielo Piemonte, prevedendo il coordinamento con il Responsabile di Palazzo e gli eventuali dirigenti presenti allo stesso piano;
- k) vigilare affinché i lavoratori vengano inviati ai specifici corsi di informazione, formazione e addestramento per adempiere agli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 del D.lgs.. 81/2008, così come pianificati dal Settore regionale competente in materia di formazione.

Le funzioni di cui alla lettera g) possono essere subdelegate ai dirigenti in posizione di staff del Suo Settore, in attuazione del principio di sussidiarietà ed in coerenza con le previsioni normative in materia (art. 16, co. 3 bis del D.lgs.. 81/2008).

Le predette funzioni verranno svolte con ampia autonomia operativa e gestionale utilizzando e organizzando, per le necessarie funzioni di verifica e controllo, la struttura a Lei affidata.

Per l'espletamento degli adempimenti e delle funzioni di cui al presente atto, Lei si avvarrà della consulenza del Responsabile e del Servizio di Prevenzione e Protezione.

³ AEP – Addetti di Emergenza al Piano del Grattacielo Piemonte

Inoltre, previo raccordo con il Settore regionale competente in materia di sicurezza e ambienti di lavoro e previa autorizzazione del Datore di Lavoro o, nei casi di impossibilità, con successiva ratifica (entro 48 ore dalla fine dell'emergenza) sulla base di apposita relazione, Lei è autorizzato ad attuare interventi straordinari, gravi, urgenti e improcrastinabili, il cui ritardato adempimento determinerebbe un'esposizione dei lavoratori a un rischio grave o gravissimo per la propria salute.

In tali casi, a mezzo dell'istituto dell'impegno delegato e mediante accesso al capitolo di bilancio per la gestione della sicurezza, Lei assumerà ogni impegno contrattuale e finanziario necessario ad affrontare l'urgenza.

Il Datore di Lavoro si riserva la facoltà di revocare anche parzialmente il presente conferimento in qualsiasi momento, con effetto immediato e senza obbligo di preavviso.

Il Direttore della Giunta regionale, quale Datore di Lavoro
Angelo ROBOTTO

Per accettazione

Il Dirigente regionale

... ..

Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.lgs. 82/2005

**ATTO DI CONFERIMENTO DI FUNZIONI
IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO**

Al Dirigente

Responsabile del Settore Sviluppo e Capitale umano della Direzione della Giunta.

PRESO ATTO che, con D.G.R. n. 1-6472 del 16 febbraio 2018, è stato approvato il Modello di organizzazione delle funzioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori del ruolo della Giunta regionale che consente di attuare le relative politiche in coerenza con l'assetto organizzativo dell'amministrazione regionale, individuando al suo interno le figure deputate all'espletamento delle funzioni previste dal D.lgs. 81/2008.

CONSIDERATO che con la D.G.R. n. 17-863 del 23 dicembre 2019, è stata disposta l'assegnazione delle competenze proprie del Datore di Lavoro al Direttore della Giunta regionale in relazione al personale facente capo alla Giunta regionale, con esclusione del personale indicato nella D.G.R. 1-3311 del 2016.

CONSIDERATO che il citato D.lgs. 81/2008, agli articoli 16, 17 e 18, prevede che il Datore di Lavoro possa delegare le relative funzioni e responsabilità in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, purché la delega risulti da atto scritto e sia adeguata alle competenze professionali e alle potestà decisionali del soggetto delegato, individuando espressamente le attività non delegabili.

CONSIDERATO che, con DD-A10-...-2026 del ... luglio 2026, il sottoscritto, cui è stato affidato l'incarico di Direttore della Giunta regionale (D.G.R. n. 31-2721 del 22 giugno 2026), ha confermato il complessivo assetto organizzativo in materia di Salute e Sicurezza dei lavoratori nelle strutture regionali e, data la complessità dell'attività e dell'articolazione organizzativa, appare impossibilitato ad esercitare di persona tutti i poteri e doveri connessi al rispetto della normativa di tutela della salute e sicurezza.

RITENUTO opportuno, al fine di assicurare l'ottemperanza agli obblighi previsti dal citato D.lgs. 81/2008 e la massima operatività e tempestività negli interventi necessari, ivi comprese che le relative attività siano esercitate da persone qualificate ed in possesso dei poteri e dei mezzi necessari allo svolgimento delle stesse.

PRECISATO che restano ferme le competenze e responsabilità delle specifiche figure deputate alla sicurezza delle sedi di lavoro e delle altre figure dotate di competenze tecniche e specialistiche sulla sicurezza dei lavoratori.

RITENUTO infine opportuno garantire la migliore gestione della salute e sicurezza, in coerenza con il Sistema di gestione della Salute e Sicurezza.

Per tutto quanto sopra il sottoscritto Angelo ROBOTTO – Direttore della Giunta regionale, in qualità di Datore di Lavoro,

DELEGA

... nella Sua qualità di responsabile del Settore Sviluppo e Capitale umano la programmazione e l'attuazione degli interventi e delle misure di prevenzione e di protezione, che richiedono particolari conoscenze tecnico-specialistiche, nel rispetto dell'articolo 16 del d.lgs. 81/2008, con particolare riferimento a:

- analisi e programmazione e organizzazione di interventi formativi in materia di sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro, compresa la formazione antincendio e pronto soccorso delle squadre di emergenza.

L'attuazione degli interventi sarà concordata e coordinata con il Servizio di Prevenzione e Protezione della Regione Piemonte e svolta utilizzando le risorse dei capitoli di bilancio assegnati al Settore di sua pertinenza.

Delega inoltre, in relazione al personale di riferimento, le funzioni concernenti in via generale attività di sorveglianza e adempimenti che non richiedono particolari conoscenze tecnico-specialistiche e che si rendono necessarie per il regolare e più ampio adempimento degli obblighi previsti dal citato decreto legislativo, come di seguito indicate:

- a) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- b) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- d) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; per la sede del Grattacielo Piemonte, adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, come definito nel vigente Sistema di Gestione Sicurezza Antincendio del Palazzo degli uffici della Regione Piemonte di Torino (SGSA)¹;
- e) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- f) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- g) nel caso di affidamento di contratti di appalto o prestazione d'opera elaborare, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, il documento di cui all'articolo 26, comma 3, del D.lgs. 81/2008, nonché:
 - verificare l'idoneità delle aziende e dei lavoratori autonomi a cui vengano affidati lavori nei locali di sua competenza;
 - verificare la loro regolare contributività e la stipulazione di idonee assicurazioni per i danni derivanti da attività nonché, anche con il supporto del Servizio Prevenzione e Protezione e dei consulenti del Datore di Lavoro;

¹ Determinazione dirigenziale n. 727/A1000A del 19 dicembre 2023 "Sistema di Gestione di Sicurezza Antincendio (SGSA) del Nuovo Palazzo degli uffici della Regione Piemonte di Torino, edizione B1 21/12/2023 - Approvazione"

- verificare la corretta indicazione nei contratti di appalto dei costi per la sicurezza;
 - provvedere affinché a tali soggetti vengano fornite tutte le informazioni circa i rischi esistenti nell'ambiente cui sono destinati ad operare e promuovere la cooperazione ed il coordinamento nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi cui possono essere esposti i lavoratori, evidenziando in particolare i rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse lavorazioni svolte attraverso la redazione di un apposito documento di valutazione del rischio;
- h) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
- i) nel caso si ravvisi la necessità, individuare e segnalare al Responsabile della Direzione i Preposti per la sicurezza tra i lavoratori con incarico di Elevata Qualificazione, con particolare attenzione per:
- 1) i lavoratori che svolgono sopralluoghi in esterno:
- attività di supervisione (direzione lavori / collaudo) nei cantieri temporanei o mobili ai sensi TITOLO IV D.lgs.. 81/2008 (ove vengono svolti lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile);
 - attività di controllo presso aziende agricole;
 - attività ispettiva e controllo nel trasporto pubblico locale;
 - attività di controllo in alvei fluviali, aree boschive, alpeggi, territori di caccia e terreni agricoli;
 - attività di controllo in dighe, gallerie;
 - attività ispettiva e di controllo in cave e siti estrattivi;
 - attività di controllo in cantieri stradali;
- 2) i lavoratori che operano presso le sedi decentrate ove Lei non sia sempre presente;
- j) individuare e segnalare al Responsabile della Direzione, per la successiva nomina datoriale, i lavoratori da incaricare per l'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; vigilare e sovraintendere alla programmazione giornaliera di tali lavoratori, in relazione soprattutto agli AEP² di riferimento allocati ad uno, o più piani, del Grattacielo Piemonte, prevedendo il coordinamento con il Responsabile di Palazzo e gli eventuali dirigenti presenti allo stesso piano;
- k) vigilare affinché i lavoratori vengano inviati ai specifici corsi di informazione, formazione e addestramento per adempiere agli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 del D.lgs..

² AEP – Addetti di Emergenza al Piano del Grattacielo Piemonte

81/2008, così come pianificati dal Settore regionale competente in materia di formazione.

Le funzioni di cui alla lettera g) possono essere subdelegate ai dirigenti in posizione di staff del Suo Settore, in attuazione del principio di sussidiarietà ed in coerenza con le previsioni normative in materia (art. 16, co. 3 bis del D.lgs. 81/2008).

Le predette funzioni verranno svolte con ampia autonomia operativa e gestionale utilizzando e organizzando, per le necessarie funzioni di verifica e controllo, la struttura a Lei affidata.

Per l'espletamento degli adempimenti e delle funzioni di cui al presente atto, Lei si avvarrà della consulenza del Responsabile e del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Inoltre, previo raccordo con il Settore regionale competente in materia di sicurezza e ambienti di lavoro e previa autorizzazione del Datore di Lavoro o, nei casi di impossibilità, con successiva ratifica (entro 48 ore dalla fine dell'emergenza) sulla base di apposita relazione, Lei è autorizzato ad attuare interventi straordinari, gravi, urgenti e improcrastinabili, il cui ritardato adempimento determinerebbe un'esposizione dei lavoratori a un rischio grave o gravissimo per la propria salute.

In tali casi, a mezzo dell'istituto dell'impegno delegato e mediante accesso al capitolo di bilancio per la gestione della sicurezza, Lei assumerà ogni impegno contrattuale e finanziario necessario ad affrontare l'urgenza.

Il Datore di Lavoro si riserva la facoltà di revocare anche parzialmente il presente conferimento in qualsiasi momento, con effetto immediato e senza obbligo di preavviso.

Il Direttore della Giunta regionale, quale Datore di Lavoro
Angelo ROBOTTO

Per accettazione

Il Dirigente regionale

... ..

Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.lgs. 82/2005

**ATTO DI CONFERIMENTO DI FUNZIONI
IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO**

Al Dirigente

Responsabile del Settore Trattamento economico e previdenziale della Direzione della Giunta.

PRESO ATTO che, con D.G.R. n. 1-6472 del 16 febbraio 2018, è stato approvato il Modello di organizzazione delle funzioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori del ruolo della Giunta regionale che consente di attuare le relative politiche in coerenza con l'assetto organizzativo dell'amministrazione regionale, individuando al suo interno le figure deputate all'espletamento delle funzioni previste dal D.lgs. 81/2008.

CONSIDERATO che con la D.G.R. n. 17-863 del 23 dicembre 2019, è stata disposta l'assegnazione delle competenze proprie del Datore di Lavoro al Direttore della Giunta regionale in relazione al personale facente capo alla Giunta regionale, con esclusione del personale indicato nella D.G.R. 1-3311 del 2016.

CONSIDERATO che il citato D.lgs. 81/2008, agli articoli 16, 17 e 18, prevede che il Datore di Lavoro possa delegare le relative funzioni e responsabilità in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, purché la delega risulti da atto scritto e sia adeguata alle competenze professionali e alle potestà decisionali del soggetto delegato, individuando espressamente le attività non delegabili.

CONSIDERATO che, con DD-A10-...-2026 del ... luglio 2026, il sottoscritto, cui è stato affidato l'incarico di Direttore della Giunta regionale (D.G.R. n. 31-2721 del 22 giugno 2026), ha confermato il complessivo assetto organizzativo in materia di Salute e Sicurezza dei lavoratori nelle strutture regionali e, data la complessità dell'attività e dell'articolazione organizzativa, appare impossibilitato ad esercitare di persona tutti i poteri e doveri connessi al rispetto della normativa di tutela della salute e sicurezza.

RITENUTO opportuno, al fine di assicurare l'ottemperanza agli obblighi previsti dal citato D.lgs. 81/2008 e la massima operatività e tempestività negli interventi necessari, ivi comprese che le relative attività siano esercitate da persone qualificate ed in possesso dei poteri e dei mezzi necessari allo svolgimento delle stesse.

PRECISATO che restano ferme le competenze e responsabilità delle specifiche figure deputate alla sicurezza delle sedi di lavoro e delle altre figure dotate di competenze tecniche e specialistiche sulla sicurezza dei lavoratori.

RITENUTO infine opportuno garantire la migliore gestione della salute e sicurezza, in coerenza con il Sistema di gestione della Salute e Sicurezza.

Per tutto quanto sopra il sottoscritto Angelo ROBOTTO – Direttore della Giunta regionale, in qualità di Datore di Lavoro,

DELEGA

... nella Sua qualità di responsabile del Settore Trattamento economico e previdenziale la funzione di comunicare per via telematica all'INAIL i dati e le informazioni relativi a infortuni sul lavoro, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera r), del d.lgs. 81/2008.

Delega inoltre, in relazione al personale di riferimento, le funzioni concernenti in via generale attività di sorveglianza e adempimenti che non richiedono particolari conoscenze tecnico-specialistiche e che si rendono necessarie per il regolare e più ampio adempimento degli obblighi previsti dal citato decreto legislativo, come di seguito indicate:

- a) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- b) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- d) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; per la sede del Grattacielo Piemonte, adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, come definito nel vigente Sistema di Gestione Sicurezza Antincendio del Palazzo degli uffici della Regione Piemonte di Torino (SGSA)¹;
- e) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- f) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- g) nel caso di affidamento di contratti di appalto o prestazione d'opera elaborare, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, il documento di cui all'articolo 26, comma 3, del D.lgs. 81/2008, nonché:
 - verificare l'idoneità delle aziende e dei lavoratori autonomi a cui vengano affidati lavori nei locali di sua competenza;
 - verificare la loro regolare contributività e la stipulazione di idonee assicurazioni per i danni derivanti da attività nonché, anche con il supporto del Servizio Prevenzione e Protezione e dei consulenti del Datore di Lavoro;
 - verificare la corretta indicazione nei contratti di appalto dei costi per la sicurezza;
 - provvedere affinché a tali soggetti vengano fornite tutte le informazioni circa i rischi esistenti nell'ambiente cui sono destinati ad operare e promuovere la cooperazione ed il coordinamento nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi cui possono essere esposti i lavoratori, evidenziando in particolare i rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse lavorazioni svolte attraverso la redazione di un apposito documento di valutazione del rischio;

¹ Determinazione dirigenziale n. 727/A1000A del 19 dicembre 2023 "Sistema di Gestione di Sicurezza Antincendio (SGSA) del Nuovo Palazzo degli uffici della Regione Piemonte di Torino, edizione B1 21/12/2023 - Approvazione"

- h) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
- i) nel caso si ravvisi la necessità, individuare e segnalare al Responsabile della Direzione i Preposti per la sicurezza tra i lavoratori con incarico di Elevata Qualificazione, con particolare attenzione per:
- 1) i lavoratori che svolgono sopralluoghi in esterno:
 - attività di supervisione (direzione lavori / collaudo) nei cantieri temporanei o mobili ai sensi TITOLO IV D.lgs.. 81/2008 (ove vengono svolti lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile);
 - attività di controllo presso aziende agricole;
 - attività ispettiva e controllo nel trasporto pubblico locale;
 - attività di controllo in alvei fluviali, aree boschive, alpeggi, territori di caccia e terreni agricoli;
 - attività di controllo in dighe, gallerie;
 - attività ispettiva e di controllo in cave e siti estrattivi;
 - attività di controllo in cantieri stradali;
 - 2) i lavoratori che operano presso le sedi decentrate ove Lei non sia sempre presente;
- j) individuare e segnalare al Responsabile della Direzione, per la successiva nomina datoriale, i lavoratori da incaricare per l'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; vigilare e sovraintendere alla programmazione giornaliera di tali lavoratori, in relazione soprattutto agli AEP² di riferimento allocati ad uno, o più piani, del Grattacielo Piemonte, prevedendo il coordinamento con il Responsabile di Palazzo e gli eventuali dirigenti presenti allo stesso piano;
- k) vigilare affinché i lavoratori vengano inviati ai specifici corsi di informazione, formazione e addestramento per adempiere agli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 del D.lgs.. 81/2008, così come pianificati dal Settore regionale competente in materia di formazione.

Le funzioni di cui alla lettera g) possono essere subdelegate ai dirigenti in posizione di staff del Suo Settore, in attuazione del principio di sussidiarietà ed in coerenza con le previsioni normative in materia (art. 16, co. 3 bis del D.lgs.. 81/2008).

² AEP – Addetti di Emergenza al Piano del Grattacielo Piemonte

Le predette funzioni verranno svolte con ampia autonomia operativa e gestionale utilizzando e organizzando, per le necessarie funzioni di verifica e controllo, la struttura a Lei affidata.

Per l'espletamento degli adempimenti e delle funzioni di cui al presente atto, Lei si avvarrà della consulenza del Responsabile e del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Inoltre, previo raccordo con il Settore regionale competente in materia di sicurezza e ambienti di lavoro e previa autorizzazione del Datore di Lavoro o, nei casi di impossibilità, con successiva ratifica (entro 48 ore dalla fine dell'emergenza) sulla base di apposita relazione, Lei è autorizzato ad attuare interventi straordinari, gravi, urgenti e improcrastinabili, il cui ritardato adempimento determinerebbe un'esposizione dei lavoratori a un rischio grave o gravissimo per la propria salute.

In tali casi, a mezzo dell'istituto dell'impegno delegato e mediante accesso al capitolo di bilancio per la gestione della sicurezza, Lei assumerà ogni impegno contrattuale e finanziario necessario ad affrontare l'urgenza.

Il Datore di Lavoro si riserva la facoltà di revocare anche parzialmente il presente conferimento in qualsiasi momento, con effetto immediato e senza obbligo di preavviso.

Il Direttore della Giunta regionale, quale Datore di Lavoro
Angelo ROBOTTO

Per accettazione

Il Dirigente regionale

... ..

Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.lgs. 82/2005

**ATTO DI CONFERIMENTO DI FUNZIONI
IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO**

Al Dirigente

Responsabile del Settore Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato, cassa economale e sicurezza ambienti di lavoro della Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio.

PRESO ATTO che, con D.G.R. n. 1-6472 del 16 febbraio 2018, è stato approvato il Modello di organizzazione delle funzioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori del ruolo della Giunta regionale che consente di attuare le relative politiche in coerenza con l'assetto organizzativo dell'amministrazione regionale, individuando al suo interno le figure deputate all'espletamento delle funzioni previste dal D.lgs. 81/2008.

CONSIDERATO che con la D.G.R. n. 17-863 del 23 dicembre 2019, è stata disposta l'assegnazione delle competenze proprie del Datore di Lavoro al Direttore della Giunta regionale in relazione al personale facente capo alla Giunta regionale, con esclusione del personale indicato nella D.G.R. 1-3311 del 2016.

CONSIDERATO che il citato D.lgs. 81/2008, agli articoli 16, 17 e 18, prevede che il Datore di Lavoro possa delegare le relative funzioni e responsabilità in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, purché la delega risulti da atto scritto e sia adeguata alle competenze professionali e alle potestà decisionali del soggetto delegato, individuando espressamente le attività non delegabili.

CONSIDERATO che, con DD-A10-...-2026 del ... luglio 2026, il sottoscritto, cui è stato affidato l'incarico di Direttore della Giunta regionale (D.G.R. n. 31-2721 del 22 giugno 2026), ha confermato il complessivo assetto organizzativo in materia di Salute e Sicurezza dei lavoratori nelle strutture regionali e, data la complessità dell'attività e dell'articolazione organizzativa, appare impossibilitato ad esercitare di persona tutti i poteri e doveri connessi al rispetto della normativa di tutela della salute e sicurezza.

RITENUTO opportuno, al fine di assicurare l'ottemperanza agli obblighi previsti dal citato D.lgs. 81/2008 e la massima operatività e tempestività negli interventi necessari, ivi comprese che le relative attività siano esercitate da persone qualificate ed in possesso dei poteri e dei mezzi necessari allo svolgimento delle stesse.

PRECISATO che restano ferme le competenze e responsabilità delle specifiche figure deputate alla sicurezza delle sedi di lavoro e delle altre figure dotate di competenze tecniche e specialistiche sulla sicurezza dei lavoratori.

RITENUTO infine opportuno garantire la migliore gestione della salute e sicurezza, in coerenza con il Sistema di gestione della Salute e Sicurezza.

Per tutto quanto sopra il sottoscritto Angelo ROBOTTO – Direttore della Giunta regionale, in qualità di Datore di Lavoro,

DELEGA

... nella Sua qualità di responsabile del Settore Patrimonio immobiliare, beni mobili, economico, cassa economica e sicurezza ambienti di lavoro la programmazione e l'attuazione degli interventi e delle misure di prevenzione e di protezione, che richiedono particolari conoscenze tecnico-specialistiche, nel rispetto dell'art. 16 del d.lgs. 81/2008, con particolare riferimento a:

- lo studio e la proposta di risoluzione, in collaborazione con le strutture interessate, dei problemi di sicurezza correlati all'utilizzo delle sedi regionali per attività lavorative e di servizio e all'accesso del pubblico e degli operatori;
- la programmazione degli Interventi e dei controlli, in raccordo con le strutture interessate, per assicurare il rispetto delle normative inerenti l'antinfortunistica, la prevenzione incendi, l'igiene e la sicurezza sul lavoro;
- la realizzazione delle misure volte al miglioramento dei livelli di sicurezza;
- il supporto alle sedi regionali in merito alla gestione dell'organizzazione delle squadre di primo intervento e relative emergenze, la gestione dei medici competenti e l'organizzazione della sorveglianza sanitaria;
- il supporto al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nella predisposizione, tenuta ed aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi;
- la gestione e l'acquisizione dei dispositivi di protezione individuale, sentito il servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, a supporto delle direzioni regionali.

L'attuazione degli interventi sarà subordinata di volta in volta all'autorizzazione per l'utilizzo delle risorse dei capitoli di bilancio assegnati al Datore di Lavoro.

Delega inoltre, in relazione al personale di riferimento, le funzioni concernenti in via generale attività di sorveglianza e adempimenti che non richiedono particolari conoscenze tecnico-specialistiche e che si rendono necessarie per il regolare e più ampio adempimento degli obblighi previsti dal citato decreto legislativo, come di seguito indicate:

- a) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- b) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- d) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; per la sede del Grattacielo Piemonte, adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, come definito nel vigente Sistema di Gestione Sicurezza Antincendio del Palazzo degli uffici della Regione Piemonte di Torino (SGSA)¹;
- e) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

¹ Determinazione dirigenziale n. 727/A1000A del 19 dicembre 2023 "Sistema di Gestione di Sicurezza Antincendio (SGSA) del Nuovo Palazzo degli uffici della Regione Piemonte di Torino, edizione B1 21/12/2023 - Approvazione"

- f) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- g) nel caso di affidamento di contratti di appalto o prestazione d'opera elaborare, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, il documento di cui all'articolo 26, comma 3, del D.lgs. 81/2008, nonché:
- verificare l'idoneità delle aziende e dei lavoratori autonomi a cui vengano affidati lavori nei locali di sua competenza;
 - verificare la loro regolare contributività e la stipulazione di idonee assicurazioni per i danni derivanti da attività nonché, anche con il supporto del Servizio Prevenzione e Protezione e dei consulenti del Datore di Lavoro;
 - verificare la corretta indicazione nei contratti di appalto dei costi per la sicurezza;
 - provvedere affinché a tali soggetti vengano fornite tutte le informazioni circa i rischi esistenti nell'ambiente cui sono destinati ad operare e promuovere la cooperazione ed il coordinamento nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi cui possono essere esposti i lavoratori, evidenziando in particolare i rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse lavorazioni svolte attraverso la redazione di un apposito documento di valutazione del rischio;
- h) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
- i) nel caso si ravvisi la necessità, individuare e segnalare al Responsabile della Direzione i Preposti per la sicurezza tra i lavoratori con incarico di Elevata Qualificazione, con particolare attenzione per:
- 1) i lavoratori che svolgono sopralluoghi in esterno:
 - attività di supervisione (direzione lavori / collaudo) nei cantieri temporanei o mobili ai sensi TITOLO IV D.lgs. 81/2008 (ove vengono svolti lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile);
 - attività di controllo presso aziende agricole;
 - attività ispettiva e controllo nel trasporto pubblico locale;
 - attività di controllo in alvei fluviali, aree boschive, alpeggi, territori di caccia e terreni agricoli;
 - attività di controllo in dighe, gallerie;
 - attività ispettiva e di controllo in cave e siti estrattivi;
 - attività di controllo in cantieri stradali;
 - 2) i lavoratori che operano presso le sedi decentrate ove Lei non sia sempre presente;

- j) individuare e segnalare al Responsabile della Direzione, per la successiva nomina datoriale, i lavoratori da incaricare per l'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; vigilare e sovrintendere alla programmazione giornaliera di tali lavoratori, in relazione soprattutto agli AEP² di riferimento allocati ad uno, o più piani, del Grattacielo Piemonte, prevedendo il coordinamento con il Responsabile di Palazzo e gli eventuali dirigenti presenti allo stesso piano;
- k) vigilare affinché i lavoratori vengano inviati ai specifici corsi di informazione, formazione e addestramento per adempiere agli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 del D.lgs.. 81/2008, così come pianificati dal Settore regionale competente in materia di formazione.

Le funzioni di cui alla lettera g) possono essere subdelegate ai dirigenti in posizione di staff del Suo Settore, in attuazione del principio di sussidiarietà ed in coerenza con le previsioni normative in materia (art. 16, co. 3 bis del D.lgs.. 81/2008).

Le predette funzioni verranno svolte con ampia autonomia operativa e gestionale utilizzando e organizzando, per le necessarie funzioni di verifica e controllo, la struttura a Lei affidata.

Per l'espletamento degli adempimenti e delle funzioni di cui al presente atto, Lei si avvarrà della consulenza del Responsabile e del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Inoltre, previo raccordo con il Settore regionale competente in materia di sicurezza e ambienti di lavoro e previa autorizzazione del Datore di Lavoro o, nei casi di impossibilità, con successiva ratifica (entro 48 ore dalla fine dell'emergenza) sulla base di apposita relazione, Lei è autorizzato ad attuare interventi straordinari, gravi, urgenti e improcrastinabili, il cui ritardato adempimento determinerebbe un'esposizione dei lavoratori a un rischio grave o gravissimo per la propria salute.

In tali casi, a mezzo dell'istituto dell'impegno delegato e mediante accesso al capitolo di bilancio per la gestione della sicurezza, Lei assumerà ogni impegno contrattuale e finanziario necessario ad affrontare l'urgenza.

Il Datore di Lavoro si riserva la facoltà di revocare anche parzialmente il presente conferimento in qualsiasi momento, con effetto immediato e senza obbligo di preavviso.

Il Direttore della Giunta regionale, quale Datore di Lavoro
Angelo ROBOTTO

Per accettazione

Il Dirigente regionale

... ..

Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.lgs.. 82/2005

² AEP – Addetti di Emergenza al Piano del Grattacielo Piemonte